



CITTA' DI TARQUINIA

Provincia di Viterbo

Piazza G. Matteotti, 7 - 01016 - Tel. 0766/8491- pec:
pec@pec.comune.tarquinia.vt.it



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

Settore 3 - Servizi Sociali e Servizi Scolastici, Pubblica Istruzione

Registro generale n. 418 del 19/03/2026

OGGETTO:

D.G.R. N. 1121/2024. SERVIZI VACANZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E CON DISAGIO PSICHICO - ART. 29, L.R. 11/2016. APPR. AVVISO PUBBLICO E MOD. DOMANDA PER INDIVIDUAZIONE DEGLI UTENTI INTERESSATI. ANNO 2026. ANNULLAMENTO DET. N. 409/2026.

C_D024 - ACC9864 - 1 - 2026-03-20 - 0012931

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Registro Generale n. 418 del 19/03/2026

OGGETTO: D.G.R. N. 1121/2024. SERVIZI VACANZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E CON DISAGIO PSICHICO - ART. 29, L.R. 11/2016. APPR. AVVISO PUBBLICO E MOD. DOMANDA PER INDIVIDUAZIONE DEGLI UTENTI INTERESSATI. ANNO 2026. ANNULLAMENTO DET. N. 409/2026.

La sottoscritta Catia MARIANI, Responsabile del Settore III Servizi Sociali, Comunali e Distrettuali, Pubblica Istruzione;

Richiamati:

- la Deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 26/01/2022 ad oggetto: *“Approvazione nuovo schema organizzativo delle strutture comunali e attribuzione delle funzioni e delle competenze alle strutture”*, con la quale viene attribuita la funzione di RUP al Responsabile del Settore III;
- il Decreto Sindacale n. 37 del 29/12/2025 con il quale è stata disposta la proroga dell'incarico di Responsabile del 3° *“Servizi Sociali, Comunali e Distrettuali, Pubblica Istruzione”*, alla dipendente Dott.ssa Catia Mariani, fino al 31/12/2026, con attribuzione di tutti i compiti e funzioni previsti dall'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del CCNL 16/11/2022 e del vigente regolamento per la disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 29/06/2023;

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 23.12.2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 23.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026- 2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 07.01.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione- parte finanziaria per il periodo 2026-2028, affidando le risorse strumentali, finanziarie e di personale ai Responsabili di Settore per l'Ente per il conseguimento degli obiettivi fissati;
- gli artt. 179, 183 e 191 del D.lgs. n. 267/2000, aggiornato al D.lgs. n. 118/2011 e coordinato con il D.lgs. n. 126/2014 e s.m.i.;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 36/2023;
- il Regolamento di contabilità;
- il D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Recepita la normativa di settore i seguito elencata:

- il Piano Sociale Regionale 2025-2027, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del Lazio 23 luglio 2025, n 5;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 *“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”*, come aggiornato dal DPCM 12 gennaio 2017;
- la deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2023, n. 454 *“Approvazione delle “Linee guida sul potenziamento della governance del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e regolamentazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 14/1999”*;

- la deliberazione di Giunta regionale 19 dicembre 2024, n. 1121 *“Nuova disciplina per l'organizzazione e realizzazione dei servizi per la vacanza in favore delle persone con disabilità e con disagio psichico di cui all'art. 29, della l.r. 11/2016”*;
- la deliberazione di Giunta regionale 11 dicembre 2025, n. 1243 *“Piano Sociale Regionale 2025-2027. Destinazione delle risorse regionali per interventi di carattere sociale negli esercizi finanziari 2025 e 2026. Disposizioni varie”*;
- la Determinazione della Regione Lazio n. G17339 del 17/12/2025 *“Deliberazione di Giunta regionale 11 dicembre 2025, n. 1243. Servizi vacanza in favore delle persone con disabilità e con disagio psichico di cui all'art. 29, della l.r. 11/2016. Impegno di spesa per complessivi euro 4.000.000,00, sul capitolo U0000H 41924, esercizio finanziario 2025, in favore di Roma Capitale e dei distretti sociosanitari”*, con la quale la Regione Lazio assegna e impegna in favore del Distretto Sociale VT2 la somma di Euro 30.004,00;

Richiamate nello specifico:

- la DGR 1121/2024, la quale ha:
 - aggiornato, in modo organico e strutturale, la disciplina generale dei servizi per la vacanza rivolti alle persone con disabilità e con disagio psichico di cui all'articolo 29 della l.r.11/2029, con la finalità di fornire un documento tecnico puntuale che interessi ogni aspetto dell'intervento, supporti lo stretto e continuo raccordo tra distretto sociosanitario e ASL territoriale, sperimenti ulteriori tipologie organizzative del servizio, nonché ampli la partecipazione dei beneficiari;
 - configurato il servizio in argomento come servizio complesso sia sotto il profilo programmatico, per la sua valenza terapeutica/riabilitativa e di socializzazione e sollievo, che organizzativo e gestionale, per il necessario coinvolgimento e la sinergia funzionale tra servizi pubblici e terzo settore;
 - inquadrato il servizio per la vacanza nel più ampio progetto individuale di presa in carico unitaria della persona con disabilità e valutazione multidimensionale del bisogno, in integrazione e raccordo con gli altri interventi assistenziali facilitando, così, il raggiungimento degli obiettivi generali del Piano individuale/Progetto di Vita, di cui il progetto terapeutico/riabilitativo è parte essenziale, potenziandone l'efficacia stessa;
 - ribadito che il suindicato servizio costituisca, altresì, un importante strumento di verifica in un contesto diverso degli stessi esiti riabilitativi, nonché possa valere da indicatore delle dinamiche evolutive del bisogno della persona con disabilità;
 - introdotto il principio generale di compartecipazione regionale ai costi sociali di gestione del servizio vacanza, nelle sue diverse tipologie organizzative, con una graduazione proporzionale del contributo legata alla fascia ISEE dell'utente;
 - disposto, secondo la modalità di governance degli interventi socioassistenziali a rilevanza sanitaria, il trasferimento ai distretti sociosanitari delle risorse regionali concorrenti di compartecipazione tenuti, quindi, alla relativa rendicontazione nel rispetto dei termini e delle modalità indicate nella deliberazione stessa;
- la circolare regionale esplicativa del 24 novembre 2025, prot. n. 1155998, con la quale, per accompagnare i distretti sociosanitari e le ASL nel necessario processo di adeguamento procedurale/organizzativo e gestionale richiesto dalla DGR 1121/2024, si specifica che:
 - i destinatari del servizio vacanza sono le persone con disabilità (intellettiva relazionale, motoria, sensoriale e con pluridisabilità) in carico, da almeno 6 mesi, ai servizi socio sanitari, salvo un termine minore valutato congruo dai servizi sociosanitari stessi per la rispondenza della progettualità agli obiettivi terapeutici/riabilitativi e di inclusione e in possesso del verbale che attesti tale condizione (Legge 104/1992, art. 3, ai sensi o del comma 1 o del comma 3, come modificati dal decreto legislativo 62/2024). La fascia di età interessata è quella adulta (<65 anni);
 - sono, altresì, da considerarsi beneficiari anche le persone over 65 con disabilità in carico presso strutture residenziali e semiresidenziali, sociosanitarie e socioassistenziali, o titolari di progetti individualizzati per il 'Dopo di noi' e/o destinatari di progetti personalizzati di vita con finalità anche inclusive (DGR 554/2021), nonché fruitori di servizi diurni (con il termine “diurno”, ci si riferisce ad ogni esperienza di gruppo per persone adulte con disabilità, di tipo socializzante ed aggregativo, organizzata in modi e contesti diversi), con la finalità di dare continuità ai percorsi individuali e di gruppo di inclusione, socializzazione e relazione;
 - sono, inclusi anche gli utenti che già fruiscono di servizi in regime residenziale, semiresidenziale e non residenziale, nonché le persone con disagio psichico in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale (DSM), con

la specifica di cui al paragrafo 8 della DGR 1121/2024 cui si rinvia, per quanto attiene alla compartecipazione regionale ai costi sociali di realizzazione del servizio vacanza. In particolare, la progettualità può essere realizzata sia per gli utenti in carico ai servizi territoriali psichiatrici e residenti nel proprio domicilio, che per quelli nelle strutture residenziali a gestione diretta del DSM;

- è necessario stipulare appositamente per il servizio vacanza, tra distretto sociosanitario e ASL territoriale di riferimento, un Addendum integrativo dell'Accordo di Programma di cui alla DGR 658/2023 (Piano regionale per la non autosufficienza). Il servizio vacanza è un servizio integrato (sociale e sanitario) inquadrato nell'ambito della più ampia offerta territoriale dedicata alle persone con disabilità e disagio psichico;
- il servizio vacanza è considerato come un servizio universale (ossia rivolto a tutte le persone con disabilità e con regole e costi omogenei per tutto il territorio regionale), complesso sotto il profilo programmatico, in quanto richiede un processo importante di integrazione socio sanitaria, organizzativo per il necessario coinvolgimento e la collaborazione funzionale tra servizi pubblici e terzo settore, nonché gestionale come risposta globale anche alle esigenze di socializzazione della persona con disabilità e di sollievo per le famiglie, viene ricondotto nella programmazione ordinaria territoriale dei servizi alla persona di cui all'art. 12, della l.r. 11/2016. La programmazione annuale dell'offerta del servizio vacanza compete al distretto sociosanitario in stretto raccordo con i servizi sanitari, come previsto dal disposto dell'articolo 29 della l.r. 11/2016 per la rilevanza della componente terapeutica/riabilitativa propria dell'intervento;
- le risorse regionali dedicate sono ripartite ogni anno, come per gli altri servizi territoriali, in favore dei distretti sociosanitari e sono da intendersi a titolo di compartecipazione regionale ai costi sociali di gestione dell'intervento aventi carattere aggiuntivo rispetto allo stanziamento disposto, per la medesima finalità, dagli stessi distretti sociosanitari e a quello previsto a carico della ASL per la componente sanitaria relativa di norma (vedasi paragrafo 8 dell'Allegato alla DGR 1121/2024) a tutte le spese connesse al personale impiegato per l'assistenza nel servizio vacanza;
- nella prima fase di applicazione della DGR 1121/2024 (fissata per le ragioni meglio sotto descritte nel termine massimo di un anno a decorrere dal 1° gennaio 2026), il Distretto sociosanitario può delegare alla ASL territoriale (delega da formalizzare nel menzionato Addendum), la gestione della procedura (indizione Avviso, espletamento della gara ecc). In tale caso, nell'Addendum dovranno essere esplicitate, anche, le modalità di raccordo gestionale, di trasferimento delle risorse distrettuali per la copertura dei costi riferiti agli utenti e della quota di compartecipazione regionale, nonché le tempistiche utili a consentire ai distretti sociosanitari di produrre alla Regione la rendicontazione delle spese oggetto di compartecipazione;
- l'UVMD, quale centro di programmazione e gestione integrata, insieme alla persona con disabilità, il genitore, il caregiver familiare riconosciuto ovvero con la persona riconosciuta tutore legale dalla legge, *procederà a valutare la necessità - opportunità di integrare il Piano individuale/terapeutico con lo specifico servizio per la vacanza richiesto. Per le persone con disagio psichico, l'UVMD si raccorderà con l'equipe curante del Dipartimento di Salute Mentale di riferimento della persona (ai sensi del regolamento regionale (n.23/2024);*
- i termini procedurali per l'organizzazione dei servizi vacanza, annualità 2026, ai sensi della nuova disciplina sono:

- 31 Dicembre 2025 - *indizione*, da parte del distretto socio sanitario (o della ASL nella prima fase di applicazione della DGR 1121/2024 come sopra indicato) *dell'Avviso pubblico* all'utenza concordando i contenuti, in particolare, le diverse tipologie organizzative di servizio per la vacanza da finanziare (individuale, di gruppo, autogestito ecc.), le quote di risorse da riservare a ciascuna delle tipologie, eventuali riserve per le persone con disagio psichico, la ripartizione degli oneri di gestione, nonché le priorità di partecipazione per gli utenti, con particolare attenzione agli utenti e alle famiglie che beneficiano meno di servizi socio assistenziali e di sollievo e alle situazioni di disabilità complessa. *L'Avviso deve contemplare anche il modello di domanda di partecipazione dell'utente, reperibile presso il PUA se non direttamente in modalità online;*

- 31 gennaio 2026 – *chiusura dell'Avviso pubblico*, con ricevimento delle relative domande da parte dell'Ufficio di Piano del Comune Capofila e/o Ente gestore del distretto sociosanitario o, secondo l'Addendum, dei competenti servizi della ASL territoriale (nella prima fase di applicazione della DGR 1121/2024);

- 31 marzo 2026 – *comunicazione degli esiti valutativi integrati* ai distretti sociosanitari;

- *la durata massima del servizio vacanza* a cui concorre la compartecipazione regionale per i costi sociali di gestione è di OTTO gg;
- *la gestione del servizio per la vacanza* deve essere affidata ad enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, il cui Statuto/Atto Costitutivo preveda espressamente lo svolgimento di attività e l'offerta di servizi in favore di persone con disabilità. Per le ONLUS si rinvia a quanto sotto meglio specificato;
- *la sostenibilità dei costi di realizzazione annuale del servizio vacanza per le persone con disabilità è data dal concorso complementare della rete di risorse dedicate*: 1) stanziamento di risorse da parte del distretto sociosanitario; 2) compartecipazione regionale, per le spese di gestione di rilevanza sociale riferite agli utenti partecipanti; 3) compartecipazione da parte della ASL territoriale, per la componente sanitaria, relativa a tutto il personale impiegato nelle funzioni di assistenza, con la particolare specifica di cui al soggiorno individuale assistito (paragrafo 8.1.d DGR 1121/2024). Le risorse regionali di compartecipazione destinate all'organizzazione del servizio vacanza afferiscono ad un canale di finanziamento specifico, pertanto, si differenziano, anche ai fini rendicontativi, da quelle legate al regime di compartecipazione alla spesa per il trattamento annuale riabilitativo nei Centri ex art. 26;
- le risorse destinate al servizio vacanza, annualità 2026, dovranno essere utilizzate entro il 31 ottobre 2026. La relativa rendicontazione è in capo ai distretti sociosanitari e dovrà avvenire nei 60 gg successivi, ossia entro il 31 dicembre 2026, in conformità alle modalità di cui alla DD G040142022;

Considerato che nelle more della sottoscrizione del relativo accordo di programma e addendum tra il Distretto sociale VT2 e la ASL VT, in considerazione anche degli esiti dei confronti di integrazione sociosanitaria tra la ASL VT e i Distretti sociali dell'ambito di Viterbo con i quali sono state concordate e definite le modalità di realizzazione dei servizi per la vacanza in favore delle persone con disabilità e con disagio psichico, si è definito che:

- si rende necessario approvare l'Awiso pubblico e il relativo modello di domanda per l'individuazione degli utenti interessati a partecipare ai servizi vacanza in favore delle persone con disabilità e disagio psichico - anno 2026;
- l'UVMD provvederà alla costituzione di un elenco distrettuale degli ammessi in base alla valutazione multidimensionale effettuata da professionisti sociali e sanitari;
- la Asl gestirà la selezione degli enti del Terzo settore a cui affidare l'organizzazione dei servizi di vacanza;
- I contributi saranno erogati agli utenti richiedenti per intero, oppure in caso di insufficienza dei fondi in misura proporzionale sino all'esaurimento dei fondi disponibili;

Evidenziato che si rende pertanto necessaria la pubblicazione del suddetto awiso pubblico e del relativo modello di domanda, al fine di consentire la massima diffusione e partecipazione da parte dell'utenza, sul sito web del Comune di Tarquinia e sul sito istituzionale del Distretto sociale VT2 sino al 20/04/2026;

Rilevato che il presente atto annulla la Determinazione del Responsabile del Settore 3, n. 409/2026;

Ritenuta la propria competenza in materia;

DETERMINA

1) Di considerare le premesse parte essenziale ed integrante del presente provvedimento;

2) Di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 D.P.R. 62/2013 non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- ai sensi della Legge e del D.P.R. citati al punto precedente, il dipendente che ha istruito la pratica oggetto del presente procedimento non ha segnalato la sussistenza di cause di conflitto di interesse a proprio carico;

2) Di approvare con il presente atto:

- l'awiso pubblico per l'individuazione degli utenti interessati a partecipare ai servizi vacanza in favore delle persone con disabilità e disagio psichico - anno 2026, di cui alla D.G.R. Lazio n. 1121/2024, parte integrante e sostanziale dello stesso;
- il relativo modulo di domanda per la partecipazione ai servizi vacanza in favore delle persone con disabilità e disagio psichico - anno 2026, parte integrante e sostanziale dello stesso;

3) Di disporre che l'avviso di cui al punto precedente sia pubblicato sino al 20/04/2026 all'albo pretorio *on line*, sul sito istituzionale del Comune di Tarquinia e sul sito istituzionale del Distretto sociale VT2;

4) Di dare atto:

- che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile e che si procederà ad accertamento delle entrate a seguito di comunicazione del contributo concesso e, successivamente, al pertinente impegno di spesa in favore degli aventi diritto al contributo;
- che la normativa su anticorruzione e trasparenza è rispettata in termini formali e sostanziali, secondo le disposizioni di legge;

5) Di disporre la registrazione della presente determinazione predisposta dal Settore III, Servizi Sociali Comunali e Distrettuali, Pubblica Istruzione nel registro informatico delle determinazioni dell'Ente;

6) Di pubblicare il seguente atto ai sensi della normativa vigente.

Il Responsabile
Settore 3 - Servizi Sociali e Servizi Scolastici, Pubblica Istruzione
Catia Mariani

C_D024 - ACC9864 - 1 - 2026-03-20 - 0012931

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Tarquinia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CATIA MARIANI in data 19/03/2026



Comune di Tarquinia

Provincia di Viterbo

ENTE CAPOFILA DEL DISTRETTO SOCIALE VT2

Comuni di Tarquinia, Tuscania, Montalto di Castro, Canino, Monte Romano, Piansano, Cellere, Arlena di Castro e Tessennano

AVVISO PUBBLICO

**PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI UTENTI INTERESSATI A PARTECIPARE AI SERVIZI VACANZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E DISAGIO PSICHICO - ANNO 2026
IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 1121 DEL 19/12/2024**

Vista la D.G.R. 19 dicembre 2024, n. 1121 recante: "Nuova disciplina per l'organizzazione e realizzazione dei servizi per la vacanza in favore delle persone con disabilità e con disagio psichico di cui all'art. 29, della L.R. 11/2016";

Considerato che con Determinazione Dirigenziale G17339 DEL 17/12/2025, la Regione Lazio, ha assegnato al Distretto VT2 € 30.004,00 per le spese relative ai soggiorni estivi per disabili;

Richiamati:

- la Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 1 del 06 Giugno 2025 con la quale è stata approvata la Convenzione per la gestione associata dei Servizi Sociali, sottoscritta dai Sindaci del Distretto VT2 in data 06/06/2025;
- gli esiti dei confronti di integrazione sociosanitaria tra la ASL VT e i Distretti sociali dell'ambito di Viterbo con i quali sono state concordate e definite le modalità di realizzazione dei servizi per la vacanza in favore delle persone con disabilità e con disagio psichico, nelle more della sottoscrizione del relativo accordo di programma e addendum;

Considerato che si intende procedere all'individuazione dell'utenza da ammettere alla successiva valutazione dell'UVMD, al fine di costituire un elenco degli ammessi ai soggiorni estivi per persone con disabilità del medesimo Distretto;

Stabilito che la ASL Viterbo definirà, di concerto con l'Ufficio di Piano del Distretto VT2, il budget e l'accordo di ripartizione delle spese per tale progetto per l'anno 2026;

Che la ASL Viterbo definirà, di concerto con l'Ufficio di Piano del Distretto VT2, il budget e l'accordo di ripartizione delle spese per tale progetto per l'anno 2026;

Dato atto che in fase di presentazione della domanda, il richiedente dovrà specificare la modalità di soggiorno scelta, tra quelle previste nell'allegato "A" alla DGR Lazio n. 1121 del 19.12.2024, come da modello di domanda allegato al presente Avviso;

Considerato che il rapporto operatori/utenti e la suddivisione in gruppi dei partecipanti saranno determinati dall'UVMD, tenendo conto del progetto riabilitativo individuale e/o del piano assistenziale individualizzato;

Vista la Determinazione n. del /03/2026 del Comune di Tarquinia, in qualità di Capofila del Distretto VT2 di approvazione del presente Avviso pubblico e dei relativi allegati;

SI RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l'individuazione degli utenti interessati a partecipare ai soggiorni estivi per persone con disabilità – anno 2026.

ART. 1 – Finalità e destinatari del servizio (art. 1 e 2 – DGR 1121/2024)

Secondo quanto previsto all'art. 1 della DGR 1121/2024, la finalità del servizio è quella di *"...valorizzare, oltre alla importante componente terapeutica riabilitativa, anche l'aspetto del tempo libero della persona favorendone, attraverso esperienze in contesti diversi e stimolanti, il benessere, l'integrazione sociale, lo sviluppo di capacità adattive, la crescita relazionale e l'autonomia riducendo, al tempo stesso, il rapporto di stretta dipendenza dal nucleo familiare e dalla struttura e/o altro servizio fruito. Il servizio per la vacanza si inquadra, in integrazione con gli altri interventi assistenziali, nel più ampio progetto individuale di presa in carico unitaria della persona e valutazione multidimensionale del bisogno, facilita il raggiungimento degli obiettivi generali del Piano individuale, di cui il progetto terapeutico/riabilitativo è parte essenziale, potenziandone l'efficacia."*

I destinatari del servizio sono le persone adulte con disabilità (dai 18 ai 64 anni di età), residenti in uno dei Comuni del Distretto sociale VT2, in possesso del verbale ex Legge 104/1992 ai sensi del comma 1, o del comma 3 (connotazione di gravità) dell'art. 3 della Legge.

Potranno essere considerati beneficiari anche gli over 65 con disabilità in carico presso strutture residenziali e semiresidenziali, socio sanitarie e socio assistenziali, o titolari di progetti individualizzati per il "Dopo di noi" e/o destinatari di progetti personalizzati di vita con finalità anche inclusive (DGR 554/2021).

I destinatari dovranno essere in carico, da almeno 6 mesi, ai servizi socio sanitari, salvo un termine minore valutato congruo dai servizi per la rispondenza della progettualità del servizio per la vacanza agli obiettivi terapeutici/riabilitativi e di inclusione.

Sono incluse anche le persone con disabilità che già usufruiscono di servizi in regime residenziale, semiresidenziale e non residenziale, nonché le persone con disagio psichico in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale (DSM). Nello specifico, la progettualità può essere realizzata sia per gli utenti in carico ai servizi territoriali psichiatrici e residenti nel proprio domicilio, che per quelli nelle strutture residenziali a gestione diretta del DSM.

ART. 2 – Durata e tipologie organizzative del servizio (art. 5 – DGR 1121/2024)

I servizi per la vacanza oggetto di compartecipazione regionale devono avere una durata massima di 8 giorni in un anno (8 giorni/7 notti) e possono essere fruiti in continuità o anche nella forma di vacanza breve (weekend o gite giornaliere) da svolgersi nel periodo dell'anno compreso tra giugno e ottobre, sempre in coerenza con gli obiettivi specifici della progettualità individuale.

I distretti socio sanitari e la ASL Viterbo potranno pianificare una durata maggiore del servizio per la vacanza rispetto agli 8 giorni stabiliti, solo in caso di risorse proprie aggiuntive disponibili e dopo aver soddisfatto tutte le istanze di partecipazione per i quali è intervenuta la positiva valutazione in merito in UVMD.

a. Servizio per la vacanza di breve durata assistito:

- gite di una sola giornata, senza pernottamento ma comprensive del pasto, per partecipare ad eventi artistici, culturali, sportivi, per conoscere itinerari e luoghi di particolare interesse dal punto di vista artistico/naturalistico, con presenza di operatori per le prestazioni di accompagnamento ed assistenza necessarie – contributo regionale massimo di compartecipazione riconosciuto: € 35,00;

- weekend, con uno o due pernottamenti, in località di interesse turistico e/o culturale. È possibile che il servizio per la vacanza breve si realizzi con tappe in più località, con presenza di operatori per le prestazioni di accompagnamento ed assistenza – contributo regionale massimo di compartecipazione riconosciuto: € 60,00.

Con riferimento alle persone con disabilità gravissime, con bisogni complessi, per favorire l'adattamento al contesto di realizzazione dei servizi per la vacanza e conseguire, in modo efficace, gli obiettivi propri dell'intervento, è raccomandata secondo i desideri della persona e quanto indicato nel progetto individualizzato, la fruizione in continuità.

b. Servizio per la vacanza di gruppo tradizionale assistito:

Il servizio per la vacanza di gruppo tradizionale è la tipologia organizzativa che meglio interpreta le finalità inclusive e socializzanti del servizio previste dalla legge regionale 11/2016 sempre in sintonia con quanto previsto nel progetto individualizzato.

Il gruppo dei partecipanti deve essere, il più possibile omogeneo, tenendo conto dell'età, del grado di autonomia, dei desideri, degli interessi e delle attitudini personali dei singoli partecipanti. Dovrà essere tendenzialmente preservata la composizione di gruppi già strutturati per specifici contesti; ciò favorirà, grazie anche al rapporto consolidato con gli operatori, la continuità delle attività e la verifica diretta degli esiti assistenziali in contesti diversi da quelli abituali. Tale tipologia organizzativa del servizio per la vacanza, realizzata in strutture ricettive accessibili alle persone con disabilità (alberghi, agriturismi, villaggi, residence, case vacanza), secondo la normativa vigente, prevede l'accompagnamento e l'assistenza da parte di operatori qualificati.

Gli utenti destinatari di contributi da parte dei servizi socio sanitari per interventi di assistenza domiciliare alla persona (DGR 223/2016 e s.m.i. - modalità indiretta), durante il periodo del servizio per la vacanza, riceveranno le prestazioni di assistenza, secondo la progettualità individuale, dagli operatori individuati, per tutto il gruppo partecipante, dal soggetto gestore del servizio stesso.

c. Servizio per la vacanza di gruppo in modalità di autogestione

Nell'ambito della tipologia descritta al suindicato punto "b", è possibile prevedere modelli organizzativi in cui i partecipanti sperimentino spazi e occasioni di autogestione, con l'obiettivo di rafforzare l'autonomia individuale e di gruppo. Nello specifico, sempre in presenza delle necessarie condizioni e con l'accompagnamento e l'assistenza

qualificata, i destinatari potranno esercitare le loro capacità nella scelta delle attività da svolgere, nella gestione dei momenti ricreativi, nel provvedere ad alcune necessità quotidiane (es. preparazione pasti, pulizia dei capi personali di vestiario ecc.), svolgendo compiti solitamente in capo all'organizzazione alberghiera. Questa tipologia, valutata funzionale sempre in sede di UVMD, sostanzialmente, ricrea le condizioni proprie di un ambiente domestico – familiare che favorisce l'autostima e la crescita dell'empowerment personale in una ottica di realizzazione futura del progetto di vita della persona con disabilità e di preparazione ai percorsi del "Dopo di Noi" – contributo regionale massimo di compartecipazione riconosciuto: *riduzione di euro 10,00 rispetto al servizio per la vacanza di gruppo, come sopra riportato*;

d. Servizio per la vacanza individuale assistito

I servizi per la vacanza in forma individuale per persone con disabilità sono percorsi personalizzati progettati sulla base dei bisogni, delle capacità e degli interessi della singola persona. Prevedono il supporto di operatori qualificati e mirano a favorire il benessere, l'inclusione sociale, lo sviluppo delle autonomie personali e la partecipazione ad attività ricreative, culturali e relazionali, in un contesto sicuro e adeguato – contributo regionale massimo di compartecipazione riconosciuto: *euro 60,00*.

e. Servizio per la vacanza multifamiliare assistito

Il servizio per la vacanza multifamiliare assistito è attuabile, in via sperimentale, e sulla base della programmazione finanziaria delle risorse eventualmente disponibili per questa specifica tipologia organizzativa.

Un modello sperimentale, innovativo, che valorizzando il ruolo delle associazioni di familiari, la rete di prossimità e le iniziative di auto mutuo aiuto, consente di realizzare occasioni di socializzazione e svago per le persone con disabilità, di condivisione dei momenti di sollievo e confronto per le famiglie e di cogestione del bisogno assistenziale da parte dell'operatore/degli operatori professionale/i presenti per tutto il periodo interessato.

Il servizio può realizzarsi in appartamenti o strutture alloggiative che consentano una breve esperienza di coabitazione e di esercizio delle autonomie personali – contributo regionale massimo di compartecipazione riconosciuto: *euro 60,00*.

I servizi sociali e/o sanitari che hanno in carico l'utente e che lo seguono regolarmente esprimono un parere preliminare, da allegare alla richiesta, sulla necessità che la persona con disabilità fruisca del servizio per la vacanza nella modalità organizzativa specificata.

In caso di richiesta di soggiorno ai sensi dell'art. 2 lettere d), e), oltre al parere preliminare la richiesta dovrà contenere un progetto dettagliato che sarà oggetto di valutazione dell'UVMD.

L'operatore professionale che assiste e accompagna l'utente/gli utenti dovrà attenersi al progetto valutato dall'UVMD, essendo responsabile della sua corretta attuazione. Il risultato di tali attività sarà verificato dal responsabile terapeutico e dal case manager del PAI, attraverso l'avvenuto raggiungimento o meno degli obiettivi previsti nel progetto. La presenza dell'operatore professionale assicurerà oltre alle prestazioni di assistenza necessarie anche il sollievo alla famiglia nel caso in cui la stessa partecipi.

Con riferimento al costo dell'operatore di assistenza, si specifica che:

- 1) per gli utenti in assistenza indiretta, la famiglia può utilizzare l'operatore contrattualizzato, mantenendo il diritto al contributo erogato dal distretto socio sanitario;
- 2) nel caso in cui ci si avvalga, per le prestazioni di assistenza, di personale professionale individuato dalla ASL, i relativi oneri sono a carico del SSR;
- 3) nei casi in cui l'operatore non è conosciuto dai servizi e non è remunerato con fondi pubblici, se è qualificato, l'UVMD può autorizzarlo ed assumerne la spesa; se non è qualificato, o con qualifica non idonea, il costo resta a carico della famiglia;
- 4) nel caso di compresenza, nel periodo del servizio, sia dell'assistente personale di fiducia che dell'operatore individuato dalla ASL, è rimborsato solamente il costo di un operatore. In fase di presentazione della domanda, il richiedente dovrà scegliere una sola tipologia di soggiorno estivo tra quelle sopra elencate e descritte, indicandolo sullo specifico modulo (Modulo di domanda) e compilando gli eventuali dati richiesti.

ART. 3 – Livello assistenziale (art. 5.3 – DGR 1121/2024)

Il livello assistenziale sarà stabilito in sede di UVMD, secondo criteri di appropriatezza e congruità.

Il rapporto operatore/utente rispetto a quattro livelli assistenziali, riportato di seguito, è riferito all'intera equipe e non è, quindi, da intendersi come rapporto da assicurare nell'arco delle 24H:

- Livello assistenziale basso: Rapporto operatore / utente 1:3: persone autonome nella gestione dei bisogni personali essenziali, in grado di esprimere e comprendere agevolmente i messaggi comunicativi e gestirsi negli spazi di movimento

- Livello assistenziale medio: Rapporto operatore / utente 1:2: persone autonome nella gestione dei bisogni personali essenziali in grado di esprimere e comprendere parzialmente sia i messaggi comunicativi che gestirsi negli spazi di movimento.
- Livello assistenziale alto: Rapporto operatore / utente 1:1: persone parzialmente non autonome nella gestione dei bisogni personali essenziali, in grado di esprimere e comprendere parzialmente sia i messaggi comunicativi che gestirsi negli spazi di movimento.
- Livello assistenziale altissimo: Rapporto operatore / utente 2:1: persone non autonome nella gestione dei bisogni personali essenziali, in grado di esprimere e comprendere molto parzialmente sia i messaggi comunicativi che gestirsi negli spazi di movimento.

ART. 4 – Strutture e luoghi di realizzazione del servizio (art. 5.4 – DGR 1121/2024)

I servizi per la vacanza dovranno svolgersi nello Stato italiano.

Le strutture ricettive (alberghi, villaggi, agriturismi, residence, ecc.), devono essere ubicate in località (marine, montane, collinari, lacuali o altro) distanti, di norma, non oltre 400 km dal luogo di partenza, turisticamente attrezzate accessibili ed adeguate alle esigenze dei partecipanti, con particolare riguardo alle persone con una disabilità grave e/o complessa.

Le abitazioni private, se adibite saltuariamente a fini ricettivi, potranno essere considerate sede di realizzazione dei servizi per la vacanza, purché rispondenti alle esigenze della persona e comunque in grado di fatturare i costi relativi.

ART. 5 – Graduazione del contributo di compartecipazione regionale (art. 9 – DGR 1121/2024)

L'entità del contributo di compartecipazione regionale è riconosciuto in base all'ISEE sociosanitario della persona con disabilità.

Alla domanda dovrà essere allegata la DSU - ISEE in corso di validità, in caso di mancata presentazione, sarà applicata la fascia più bassa del contributo di compartecipazione.

Di seguito, la tabella riepilogativa delle fasce ISEE sociosanitario sulla base delle quali determinare la percentuale di compartecipazione regionale, per ciascuna delle tipologie del servizio:

VALORE ISEE	PERCENTUALE DI COMPARTECIPAZIONE
< 13.000 euro	100%
13.000 euro < 24.000 euro	90%
24.000 euro < 35.000 euro	80%
35.000 euro < 47.000 euro	70%
47.000 euro < 60.000 euro	60%
> 60.000 euro	50%

Ai fini del riconoscimento del rimborso, si specifica che:

- non può essere riconosciuta una spesa di importo superiore al limite massimo indicato dal Regolamento regionale come contributo forfettario giornaliero per utente;
- le spese inerenti al servizio per la vacanza devono essere, prioritariamente, documentate con fattura (solo occasionalmente scontrino/ricevuta fiscale, per importi contenuti) intestata all'utente;
- la rendicontazione delle spese va effettuata in relazione alla spesa giornaliera sostenuta nel corso della durata del servizio per la vacanza;
- le spese devono essere congrue al servizio per la vacanza, prioritariamente destinate al vitto, alloggio e trasporto, quest'ultimo può essere giustificato con biglietti per autobus (da produrre), ricevute acquisto carburanti (le stesse devono contenere la ragione sociale, il timbro e la firma del gestore, la data e l'importo) e, per entità contenute, a spese accessorie es. biglietti di ingresso ad eventi (da produrre) ecc.

L'utente beneficiario deve richiedere alla struttura recettiva la fattura relativa all'importo versato iva inclusa. Nella fattura intestata a suo nome deve essere indicato distintamente anche l'importo relativo alle spese di vitto, alloggio, trasporto, assicurazione dell'operatore.

I contributi saranno erogati agli utenti richiedenti per intero, oppure in caso di insufficienza dei fondi in misura proporzionale sino all'esaurimento dei fondi disponibili.

ART. 6 – Modalità di presentazione delle Domande

Le domande di ammissione dovranno pervenire al Comune di residenza che, a seguito di verifica sulla correttezza della documentazione inviata e del possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, provvederà a trasmetterle all'Ufficio di Piano presso il Comune di Tarquinia. Successivamente l'UVMD, procederà alla valutazione delle istanze e alla definizione della graduatoria degli ammessi e del numero di operatori in rapporto agli utenti.

ART. 7 – Costituzione dell'elenco degli ammessi al beneficio

L'UVMD provvederà alla costituzione di un elenco distrettuale degli ammessi in base alla valutazione multidimensionale effettuata da professionisti sociali e sanitari.

L'elenco elaborato dalla suddetta UVMD sarà poi pubblicato sul sito del Distretto <https://distrettovt2.comune.tarquinia.vt.it/it-it/home> e sul sito istituzionale del Comune di Tarquinia, capofila del Distretto sociale VT2.

ART. 8 – Rinuncia da parte del richiedente

La rinuncia al soggiorno deve essere comunicata per iscritto e tempestivamente dal richiedente ed inviata all' Ufficio di Piano del Distretto VT2.

Le rinunce tardive costituiranno motivo di esclusione ai soggiorni futuri, ad eccezione dei casi di gravi e comprovati impedimenti (gravi problemi di salute, lutti, ecc.)

ART. 9 – Motivi di esclusione

Saranno escluse le domande:

- non compilate correttamente ed in ogni parte;
- carenti degli allegati richiesti;
- carenti del protocollo della DSU rilasciato da INPS;

ART. 10– Termini e modalità di presentazione delle domande

La domanda di ammissione, che avrà valore di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dovrà pervenire al Comune di residenza ed essere compilata su apposito modulo allegato al presente Avviso.

La domanda può essere presentata direttamente dall'utente/genitore/caregiver/ADS/Tutore, oppure su proposta dei servizi sociali o sanitari territoriali, inclusi i Centri di Salute Mentale (CSM), nell'ambito del progetto individualizzato della persona.

Il modulo di domanda sarà anche disponibile presso:

- l'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di residenza
- il sito istituzionale del Comune di Tarquinia, Ente Capofila del Distretto sociale VT2
- il sito istituzionale del Distretto sociale VT2
- Il PUA Asl distrettuale

La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, al protocollo del Comune di Tarquinia entro e non oltre **le ore 13.00 del giorno 20/04/2026** secondo le seguenti modalità:

- consegna a mano
- tramite invio PEC all'indirizzo PEC del Comune di residenza recante nell'oggetto del messaggio la dicitura "DOMANDA DI AMMISSIONE SOGGIORNI ESTIVI DGR 1121/2024 – Distretto VT2"

Ai fini dell'ammissione al beneficio farà fede la data e l'ora di registrazione della domanda al protocollo generale del Comune Capofila: non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine stabilito.

Alla domanda, compilata e firmata, dovranno essere allegati i documenti di seguito elencati:

- 1) Copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità del beneficiario e del richiedente;
- 2) Certificazione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dallo specialista del S.S.N. circa l'idoneità dell'utente alla partecipazione al soggiorno estivo (vedi nota esplicativa alla domanda di ammissione);
- 3) Copia del verbale di riconoscimento dell'handicap in condizione di gravità, ai sensi della legge n. 104/92, art. 3, co. 1 e 3;
- 4) Il parere preliminare dei servizi sociali e sanitari
- 5) il progetto dettagliato, in caso di richiesta di soggiorno ai sensi dell'art. 2 lettere d), e)
- 6) Attestazione ISEE in corso di validità

Potranno essere effettuati controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e la congruità del modello ISEE rispetto allo stato di famiglia.

RESPONSABILE DEL DISTRETTO VT2
Dott.ssa Catia MARIANI

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AI SERVIZI VACANZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E DISAGIO PSICHICO -
ANNO 2026
IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 1121 DEL 19/12/2024

Spett.le COMUNE DI

.....
.....

(Da compilare da parte del Genitore/ Caregiver/ADS/Tutore della persona con disabilità)

Il/la sottoscritto/a (cognome) (nome) residente in (Comune)

..... Prov. Via

CAP tel cell e-mail

In qualità di Genitore/Caregiver/ADS/Tutore di:

(Generalità della persona con disabilità)

Cognome Nome Data e luogo di nascita

..... rapporto di parentela

residente in (Comune) Prov. Via CAP

.....

DIAGNOSI (come riportato da verbale invalidità)

.....

AUSILIO DI CARROZZELLA

☐ SÌ

☐ NO

CHIEDE

che la persona con disabilità sopra indicata possa essere ammessa alla partecipazione ai servizi di vacanza per persone con disabilità – anno 2026, e sceglie una tra le seguenti modalità (art. 2 dell’Avviso pubblico):

a) Servizio per la vacanza di breve durata assistito:

- gite di una sola giornata, senza pernottamento ma comprensive del pasto, per partecipare ad eventi artistici, culturali, sportivi, per conoscere itinerari e luoghi di particolare interesse dal punto di vista artistico/naturalistico, con presenza di operatori per le prestazioni di accompagnamento ed assistenza necessarie;
- weekend, con uno o due pernottamenti, in località di interesse turistico e/o culturale

b) Servizio per la vacanza di gruppo tradizionale assistito

Esclusivamente per gli utenti in trattamento in (selezionare una delle seguenti tipologia):

- regime residenziale presso **strutture socio sanitarie accreditate al SSR**

C_D024 - ACC9864 - 1 - 2026-03-20 - 0012931

- regime semi residenziale presso **strutture socio sanitarie accreditate al SSR**
- servizi residenziali in strutture socio assistenziali, autorizzate ai sensi della L.R. 41/2003 e rispondenti ai requisiti di cui alla DGR 1305/2004
- servizi semi residenziali in strutture socio assistenziali, autorizzate ai sensi della L.R. 41/2003 e rispondenti ai requisiti di cui alla DGR 1305/2004

indicare il nominativo della struttura e gli estremi dell'accreditamento al SSR o al distretto sociosanitario:

c) Servizio per la vacanza di gruppo in modalità di autogestione

d) Servizio per la vacanza individuale assistito

e) Servizio per la vacanza multifamiliare assistito

La mancata selezione di una tipologia o la selezione di più di una tipologia di servizio comporta l'esclusione della domanda di ammissione al servizio di cui trattasi.

A TAL FINE

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,

DICHIARA

che la persona per la quale si richiede l'ammissione in graduatoria:

- è residente in uno dei Comuni del Distretto VT2;

selezionare uno a scelta tra	
	ha un'età superiore ai 18 e inferiore ai 65 anni
	ha un'età superiore ai 65 anni ed è in carico presso strutture residenziali e semiresidenziali, socio sanitarie e socio assistenziali, o titolari di progetti individualizzati per il 'Dopo di noi' e/o destinatari di progetti personalizzati di vita con finalità anche inclusive
	ha un'età superiore ai 65 anni e fruisce di servizi diurni per persone adulte con disabilità, di tipo socializzante ed aggregativo

selezionare uno a scelta tra	
	è in carico ai servizi socio-sanitari da almeno 6 mesi
	è in carico ai servizi socio-sanitari da meno di 6 mesi, ma il servizio di vacanza è stato valutato congruo rispetto alla progettualità (<u>allegare dichiarazione dell'UVMD</u>)

- è compatibile con i criteri dei soggiorni (vita in comune, attività all'aperto e al mare, ecc.), riscontrabile mediante certificato del Medico di Medicina Generale o Medico Specialista del S.S.N., allegato alla domanda;
- ha prodotto la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) utile ai fini dell'ISEE sociosanitario per l'annualità 2026
- di essere consapevole che i contributi saranno erogati in ordine di graduatoria sino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Qualora la persona con disabilità sia in possesso dell'attestazione ISEE sociosanitario in corso di validità per il 2026 al momento della presentazione della domanda, si chiede di indicare il valore: € _____

Allega alla presente domanda i seguenti documenti:

1. Copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità del beneficiario e del richiedente;
2. Certificazione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dallo specialista del S.S.N. circa l' idoneità dell'utente alla partecipazione al soggiorno estivo (vedi nota esplicativa alla domanda di ammissione);
3. Copia del verbale di riconoscimento dell'handicap in condizione di gravità, ai sensi della legge n. 104/92, art. 3, co. 1 e 3;
4. il parere preliminare dei servizi sociali e/o sanitari
5. il progetto dettagliato, in caso di richiesta di soggiorno ai sensi dell'art. 2 lettere a), c), d), e) dell'Avviso Pubblico e sopra riportati;
6. Attestazione ISEE 2026.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole e di accettare che i dati conferiti con la presente domanda saranno trattati da personale incaricato dal Consorzio Valle del Tevere, e/o trasferiti a terzi, per le sole finalità connesse alla procedura in argomento, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del regolamento UE 2016/679.

Luogo e Data

Firma del genitore/tutore

.....

NOTA ESPLICATIVA PER LA CERTIFICAZIONE MEDICA

I richiedenti dovranno produrre una certificazione aggiornata, rilasciata dal medico di medicina generale o dallo specialista del S.S.N., che attesti che l'utente:

1. non presenti patologie croniche od acute per cui necessiti di assistenza medica e/o infermieristica;
2. non presenti eventuali allergie a farmaci e/o ad altre sostanze;
3. non presenti intolleranze alimentari, o qualora presenti, indicare le precauzioni da adottare sul piano dietetico o in altri ambiti;
4. non presenti eventuali controindicazioni di salute al soggiorno;
5. si adatti alla vita di comunità;
6. non sia nelle condizioni di recare danno a sé stesso, agli altri e alle strutture.

LA SUDETTA CERTIFICAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA ALLA DOMANDA.

Coloro che assumono farmaci, di qualsiasi tipo, anche in modo occasionale, dovranno portarne con sé la quantità necessaria al periodo del soggiorno, insieme alla **PRESCRIZIONE MEDICA ORIGINALE DEI MEDESIMI FARMACI CON L'INDICAZIONE DEL DOSAGGIO ESATTO E DELLA MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE**, a firma del medico curante, e dovranno consegnarla al momento della partenza.

Il giorno della partenza, è inoltre necessario portare le copie di:

- documento di identità in corso di validità;
- libretto sanitario;
- esenzione ticket;
- una nota con tutti i recapiti telefonici dei familiari, cellulari compresi.

Coloro che lo desiderano potranno allegare un elenco degli effetti personali per evitare problemi riguardo ad eventuali smarrimenti durante il soggiorno.

Questo promemoria non deve essere riconsegnato ma deve rimanere agli utenti